



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 30

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 28 luglio 2006

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	10
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	112

---

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	Pag.	116
-------------------------------	------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Venerdì 28 luglio 2006

**24<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BIANCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(881) Deputato BUEMI ed altri. – Concessione di indulto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALVI (*Ulivo*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, che a suo giudizio non presenta elementi di incompatibilità costituzionale. Ricorda che con legge costituzionale n. 1 del 1992 la competenza a concedere l'indulto è stata trasferita dal Presidente della Repubblica al Parlamento, che la delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Su tale modifica esprime perplessità, poiché determina il rischio evidente di contrapposizioni, talvolta solo dilatorie, tra forze politiche che propongono o respingono l'esclusione dell'applicazione dell'indulto ad alcuni reati.

Commentando il comma 2, sottolinea l'esclusione dell'applicazione dell'indulto ad alcuni reati di maggiore allarme sociale.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osservando che alcune anomalie presenti nel provvedimento, rispetto ad analoghi atti di clemenza disposti in passato, non integrano in ogni caso contrasti con i principi costituzionali. In particolare, dal momento che l'articolo 79 della Costituzione tratta congiuntamente l'amnistia e l'indulto, non si potrebbe contestare, a suo avviso, una violazione di quella disposizione per il fatto che la natura dell'atto in esame non sarebbe quella tipica dell'indulto, visto che – data

l'applicazione a tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 – esso ha per alcuni versi l'efficacia di una amnistia.

Semmai, potrebbero sollevarsi alcuni dubbi sulla razionalità del criterio utilizzato dal legislatore nell'individuare i reati esclusi dall'indulto. In particolare non è comprensibile il motivo per cui non è stato escluso l'indulto per il reato di cui all'articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso).

Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che il disegno di legge in esame contrasti con l'articolo 2 della Costituzione, in particolare per l'eccessiva riduzione della pena (3 anni) prevista dall'atto di clemenza e per la possibile lesione che deriverebbe ai diritti di libertà e di proprietà dei cittadini, qualora non si prevedessero ipotesi risarcitorie.

Contrasta, inoltre, a suo giudizio, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione per la palese irrazionalità di alcune disposizioni; ad esempio la mancata esclusione dell'indulto per il reato di estorsione aggravata, che spesso accompagna quello di usura, escluso dall'atto di clemenza.

Un ulteriore profilo di contrasto è quello riferito all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la finalità rieducativa non può sussistere nel caso in cui la pena venga totalmente a mancare per effetto dell'indulto.

Infine, il disegno di legge in esame è incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, poiché rischia di influenzare il corso delle indagini preliminari, a motivo dell'estensione dell'indulto anche ai reati commessi fino al 2 maggio 2006.

Ritiene pertanto che si dovrebbe esprimere un parere non favorevole ovvero condizionato all'introduzione di ipotesi risarcitorie, a una minore entità dell'indulto e alla previsione di ulteriori esclusioni di applicazione della misura, nonché alla modifica della data di consumazione del reato indicata quale criterio per l'applicabilità dell'indulto.

Il presidente BIANCO rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro al senatore Giannicola Sinisi, nuovo componente della Commissione, al posto del senatore Aniello Palumbo, che cessa di farne parte.

Si associa la Commissione.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) ringrazia il Presidente e la Commissione per l'accoglienza che gli hanno riservato.

Egli condivide l'opinione che non sussistono profili di incostituzionalità del testo in esame, mentre alcune osservazioni potrebbero riferirsi piuttosto al merito.

Con riferimento alle critiche mosse dal senatore Mantovano, osserva che il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento dell'amministrazione dovrebbero essere considerati a fondamento dell'atto di in-

dulto, che tenta di migliorare le condizioni della popolazione carceraria e di favorire una accelerazione dei procedimenti penali.

Sottolinea, quindi, che l'applicazione a reati commessi fino a un termine assai recente e la stessa riduzione di 3 anni della pena, per effetto dell'indulto, non rappresentano una novità, in quanto già contenuti in analoghi provvedimenti adottati in passato.

Infine, condivide le perplessità del senatore Villone sulla mancata esclusione del reato di scambio elettorale politico-mafioso dall'ambito di applicazione, ma ritiene che la questione attenga piuttosto al merito del provvedimento, che sarà valutato presso la Commissione giustizia.

Il senatore VITALI (*Ulivo*) condivide il parere favorevole proposto dal relatore e sottolinea la necessità di alleviare il disagio generalizzato che si registra nelle carceri. Ritiene tuttavia che dalla misura di clemenza si sarebbero dovuti escludere altri reati di particolare allarme sociale, come quelli di violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelle ambientali, nonché i reati finanziari. La Commissione di merito, a suo giudizio, dovrebbe in ogni caso considerare con particolare attenzione l'ipotesi di escludere dall'applicazione dell'indulto anche il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Suggestisce, a tale proposito, che il parere favorevole del relatore sia condizionato all'introduzione, nell'articolo 1, comma 2, del riferimento a quella fattispecie penale.

Il senatore Fernando ROSSI (*IU-Verdi-Com*) condivide il parere favorevole proposto dal relatore.

Il senatore PALMA (*FI*) osserva che, a differenza di quanto accaduto nella seduta di ieri, la maggioranza si adopera per giungere all'espressione di un parere sul disegno di legge che reca la concessione di indulto. La sua parte politica è preoccupata dall'intermittenza con cui si svolgono i lavori in sede consultiva della Commissione, il cui esito dipende dalla scelta arbitraria della maggioranza in merito all'opportunità o meno di concludere l'esame con la votazione di un parere.

Egli condivide il contenuto del disegno di legge in esame, e tuttavia denuncia la questione politica che sottende lo scontro fra il ministro della giustizia Mastella e il ministro delle infrastrutture Di Pietro, il quale ritiene che il Governo abbia perso la propria dignità poiché avrebbe partecipato a un mercimonio nell'individuazione dei reati ai quali l'indulto non sarebbe stato applicato.

Si sofferma quindi incidentalmente con commenti ironici sulle dichiarazioni rese alle agenzie di stampa dal senatore Stiffoni, che ha lamentato la presenza di troppi magistrati e avvocati tra i componenti della 1<sup>a</sup> Commissione e l'eccessiva prolissità dei loro interventi.

Quanto alla ragionevolezza del criterio in base al quale è stata esclusa l'applicazione dell'indulto ad alcuni reati, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità al legislatore. In proposito, ritiene che il Governo non dovrebbe limitarsi

a proporre l'indulto, ma pronunciarsi piuttosto sulle materie dell'edilizia carceraria, della depenalizzazione, dell'ordinamento penitenziario e della revisione dei codici, in altre parole sulla politica che intende adottare per evitare che in futuro si debba nuovamente affrontare un'emergenza, con la necessità di ulteriori provvedimenti di clemenza.

Condivide la tesi del relatore, secondo il quale non si riscontrano profili di incostituzionalità del provvedimento, ma esprime dubbi sulla mancata esclusione dell'applicazione dell'indulto ai casi di recidiva e di reiterazione dei reati.

Il senatore BOSONE (*Aut*) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore e si riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno che richiami l'attenzione del Governo sulle possibili conseguenze che si determineranno nel tessuto sociale a seguito della scarcerazione di un numero così elevato di persone.

Il senatore MALAN (*FI*) condivide le considerazioni critiche svolte dal senatore Palma sul comportamento della maggioranza durante i lavori della Commissione in sede consultiva e auspica che in futuro vi siano maggiori possibilità di dare un esito a quell'attività.

Quanto al provvedimento in esame, ritiene discutibile il criterio utilizzato per individuare le categorie di reati a cui non si applica l'indulto: esso sembra dettato piuttosto dal clamore mediatico provocato da alcuni reati, e non dall'allarme sociale suscitato.

Il senatore VIZZINI (*FI*) giudica incongrua la mancata esclusione del reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso) dall'ambito di applicazione dell'indulto, essendo invece escluso il favoreggiamento aggravato: ritiene che tale scelta sia particolarmente grave se si considera l'allarme sociale che destano alcune inchieste attualmente in corso in Sicilia, a seguito delle quali sono stati arrestati esponenti di molti partiti politici.

Il senatore SARO (*DC-Ind-MA*) ribadisce l'opportunità che la maggioranza favorisca la conclusione dei lavori della Commissione in sede consultiva su tutti i provvedimenti che vengono sottoposti al suo esame.

Malgrado alcuni elementi strumentali e demagogici del disegno di legge in esame, condivide che non sussistano rilievi di costituzionalità e dunque preannuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore, anche in considerazione delle aspettative ormai suscitate nella popolazione carceraria, alle quali bisogna rispondere con urgenza.

Infine, invita il Governo a spiegare come intende affrontare gli effetti dell'atto di clemenza, che provocherà la liberazione di circa 12.000 detenuti.

Il senatore STORACE (*AN*) invita il relatore a non sottovalutare il significato politico degli interventi svolti dai senatori dell'opposizione, i

quali richiedono che la Commissione ottemperi al dovere che le impone l'articolo 40, comma 2, del Regolamento di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione.

Esprime, inoltre, il suo stupore per la polemica in atto tra i ministri Mastella e Di Pietro con riguardo ai contenuti del disegno di legge di indulto.

Preannuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) condivide le ragioni espresse da alcuni senatori dell'opposizione circa la necessità di assicurare che l'attività in sede consultiva della Commissione sia completa e conclusiva.

Con riferimento alle obiezioni del senatore Mantovano, condivide quanto sostenuto dal senatore Sinisi e cioè che il richiamo al principio del buon andamento dell'amministrazione e a quello di ragionevolezza sia congruo, proprio per sostenere l'opportunità del provvedimento volto a migliorare la condizione della popolazione carceraria.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Villone sulla natura dell'atto in esame, ricorda che la dottrina e la giurisprudenza ricavano dalla lettura dell'articolo 174 del codice penale (indulto e grazia) la distinzione fra l'indulto proprio, che interviene nella fase esecutiva della pena, e quello improprio la cui efficacia è rinviata al momento in cui il giudice emette la sentenza che irroga la pena.

Si svolge quindi un confronto in cui intervengono i senatori VILLONE (*Ulivo*), PALMA (*FI*), PASTORE (*FI*) e Fernando ROSSI (*IU-Verdi-Com*) e il relatore CALVI (*Ulivo*), sull'opportunità di argomentare il parere favorevole, escludendo eventuali elementi di irragionevolezza del testo.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,45.*

Il relatore CALVI (*Ulivo*) dà lettura della proposta di parere favorevole, allegata al presente resoconto.

Il senatore PALMA (*FI*) ritiene che la proposta di parere non soddisfi pienamente l'esigenza di escludere un carattere di irragionevolezza con riferimento specifico alla individuazione dei reati esclusi dall'applicazione dell'indulto. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) ritiene che il richiamo al principio di ragionevolezza con riferimento a tutto il provvedimento e non solo alle disposizioni di cui al comma 2 sia più esaustivo e comunque comprensivo della esigenza rappresentata dal senatore Palma.

Conviene il senatore SINISI (*Ulivo*), il quale sottolinea che la proposta di parere esclude l'irragionevolezza anche con riferimento alla riduzione della pena prevista e alla data di consumazione del reato, nonché al caso di recidiva infraquinquennale che determina la revoca del beneficio, a norma del comma 3.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

I senatori SAPORITO (*AN*), MALAN (*FI*) e Fernando ROSSI (*IU-Verdi-Com*) preannunciano la loro astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 881**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non ravvisando elementi di incompatibilità costituzionale e, in particolare, ritenendo che non sembrano ravvisarsi contrasti con il principio di ragionevolezza nelle scelte operate dal legislatore, esprime un parere favorevole. Rileva, infine, che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Venerdì 28 luglio 2006

**21<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***SALVI***indi del Vice Presidente***ZICCONI**

*Intervengono il ministro della giustizia Mastella e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Manconi e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(881) Deputato BUEMI ed altri. – Concessione di indulto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente SALVI ricorda preliminarmente che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito per oggi, alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il senatore BUCCICO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la scelta della Conferenza dei Capigruppo di iscrivere il disegno di legge in titolo all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea convocata per domani mattina determina, a suo avviso, un'inopportuna accelerazione dei lavori, anche della Commissione, che giudica anomala e lesiva delle prerogative del Senato.

Il presidente SALVI, nel ricordare di avere manifestato perplessità analoghe a quelle del senatore Buccico, intervenendo nella seduta antimeridiana di ieri dell'Assemblea, fa presente che la richiamata calendarizzazione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo all'unanimità.

Il senatore CARUSO (AN), nel rilevare che il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento non sarà presumibilmente modificato dal Senato, ritiene opportuno invitare i Ministri della giustizia e dell'interno ad intervenire all'odierna seduta della Commissione, affinché possano riferire, rispettivamente, sul numero dei detenuti che saranno posti in libertà e con quale tempistica e sulle misure che saranno adottate in funzione di controllo del territorio a seguito delle conseguenti scarcerazioni.

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo), dopo aver dichiarato di condividere la proposta testé avanzata, sottolinea – con riferimento alla stima del numero dei detenuti che, a seguito del provvedimento di clemenza, verrebbero rimessi in libertà – la discrasia fra il dato richiamato dal Ministro della giustizia nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero e il dato fornito sul sito *internet* dall'Amministrazione penitenziaria, quantitativamente superiore in misura non trascurabile.

Ad avviso dell'oratore il Ministro non ha tenuto conto dell'alto numero di condanne sospese in virtù della legge n. 165 del 1998, che ha facilitato l'accesso alle misure alternative per le condanne fino a tre anni, nonché degli effetti relativi alle sentenze non ancora definitive.

Ciò premesso, l'oratore ritiene che siano almeno 100.000 i detenuti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di indulto, verrebbero rimessi in libertà.

Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo), pur giudicando opportuna un'eventuale integrazione da parte del sottosegretario Manconi rispetto ai dati forniti dal Ministro della giustizia nel corso della richiamata procedura informativa, non ritiene indispensabile sollecitare un ulteriore intervento del titolare del Dicastero.

Piuttosto, auspica – una volta approvato definitivamente il disegno di legge in titolo – che il Ministro dell'interno dia conto delle specifiche iniziative conseguenti al provvedimento di clemenza.

Il relatore MANZIONE (Ulivo), a sua volta, valuta preferibile procedere sollecitamente all'avvio dell'esame di merito del provvedimento, nel corso del quale il rappresentante del Governo potrà eventualmente integrare le stime fornite dal Ministero.

Il senatore CARUSO (AN) ribadisce l'opportunità di ascoltare i Ministri della giustizia e dell'interno, precisando che la sua richiesta non persegue finalità ostruzionistiche, ma è volta ad acquisire le informazioni indispensabili per maturare scelte responsabili.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare, tramite gli uffici, la partecipazione dei Ministri della giustizia e dell'interno all'odierna seduta, facendo però presente che la loro eventuale assenza non po-

trà essere ostativa allo svolgimento dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore PITTELLI (*FI*) richiama l'attenzione sulla circostanza che gli effetti dell'indulto non saranno immediati e che pertanto l'attuale situazione carceraria è destinata a protrarsi almeno per il prossimo anno, se non anche per il successivo.

Concluso il dibattito sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE invita il relatore a riferire sul provvedimento in titolo.

Il relatore MANZIONE (*Ulivo*), dopo avere ripercorso brevemente il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sul provvedimento all'esame, ricorda che sono trascorsi sedici anni dall'ultimo provvedimento di clemenza. Ciò è a suo avviso dovuto in gran parte alle modifiche costituzionali apportate dalla legge n. 1 del 1992, che tra l'altro ha introdotto un *quorum* qualificato, quello dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per l'approvazione della legge su amnistia e indulto, onde evitare un ricorso improprio a tali istituti.

Al riguardo, richiama l'opportunità di una specifica riflessione – peraltro avviata sin dalla XIII legislatura con riferimento a talune iniziative legislative – sull'elevatezza del predetto *quorum* (persino superiore a quello necessario per l'adozione di leggi costituzionali), che rischia di determinare la paralisi di importanti strumenti di politica criminale. In proposito, non va infatti dimenticato che tutte le iniziative legislative di amnistia e indulto proposte nelle ultime quattro legislature non hanno avuto alcun esito.

Entrando nel merito del disegno di legge in titolo, il relatore rileva che esso è diretto ad affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, nelle quali si registra un'eccedenza di oltre ventimila detenuti rispetto alle capacità ricettive del sistema penitenziario. Ciò determina condizioni di invivibilità che contrastano con il principio costituzionale secondo cui sono vietati i trattamenti contrari al senso di umanità, e che impediscono di perseguire la finalità rieducativa della pena.

Il comma 1 del disegno di legge – ad avviso del relatore – dispone la concessione dell'indulto per i reati commessi sino al 2 maggio 2006, dando così attuazione a quella parte dell'articolo 79 della Costituzione che stabilisce il termine per l'applicazione dell'indulto stesso.

La previsione secondo cui l'indulto si applica nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive, una novità rispetto ad analoghi provvedimenti più restrittivi adottati in passato consentirà migliori risultati in termini di riduzione del sovraffollamento delle carceri.

Il relatore rileva inoltre la mancata applicabilità all'indulto delle esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, che riguarderà anche i casi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale e i casi di delinquenza abituale o professionale o per tendenza.

Dopo aver ricordato che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata soppressa la disposizione che estendeva l'indulto anche alle pene accessorie temporanee, l'oratore dà conto dei reati ai quali non trova applicazione l'istituto, giudicando favorevolmente l'esclusione per i reati di cui agli articoli 416, comma 6, e 416-*bis* del codice penale. Esprime invece perplessità per il mancato inserimento del reato riferito al voto di scambio mafioso, che determina a suo giudizio una discrasia nell'architettura generale del provvedimento.

Valuta indi con favore il comma 3, secondo cui il beneficio dell'indulto è revocato nel caso in cui entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge il beneficiario commetta un atto delittuoso per cui si prevede una pena detentiva non inferiore a due anni.

Quanto agli effetti del provvedimento di clemenza, l'oratore ribadisce di ritenere opportuna una integrazione, da parte del rappresentante del Governo, dei dati resi dal ministro Mastella nel corso della procedura informativa richiamata in altri interventi, anche al fine di tener conto degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Avviandosi a concludere il relatore tiene infine a precisare che ogni misura di clemenza finalizzata a ridurre il sovraffollamento delle carceri dovrebbe essere accompagnata da misure strutturali volte a risolvere le criticità del sistema penitenziario, valutando ad esempio con maggiore attenzione gli effetti della cosiddetta legge Bossi-Fini, ovvero prendendo in considerazione la possibilità di consentire gli arresti domiciliari o la detenzione presso centri di recupero per i tossicodipendenti.

Dopo aver preso atto della grande aspettativa nei confronti del provvedimento che – se delusa – potrebbe determinare non trascurabili problemi di ordine sociale, e dopo aver ricordato che il legislatore non può abdicare al senso di responsabilità che gli è proprio, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Mastella interverrà a breve ai lavori della Commissione. Quanto al Ministro dell'interno, fa invece presente che è attualmente impegnato all'estero per incarichi istituzionali e che tuttavia sono in corso contatti con gli uffici per avere la presenza del sottosegretario Minniti.

Coglie peraltro l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo per quale ragione il disegno di legge – finalizzato a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari – contempra un indulto anche per le sanzioni pecuniarie.

Il sottosegretario MANCONI fa anzitutto presente che il disegno di legge è il risultato di una autonoma elaborazione legislativa avviata presso la Camera dei deputati e che, pertanto, i contenuti da esso recati non sono ascrivibili al Governo, che comunque segue con particolare attenzione l'*iter* parlamentare.

In proposito, ricorda comunque l'impegno governativo, assunto sin dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, volto ad individuare soluzioni per affrontare l'insostenibile situazione degli istituti carcerari.

Quanto ai dati forniti dal Ministro sul numero dei detenuti immediatamente interessati dal provvedimento, precisa che si tratta di stime attendibili, elaborate dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Al riguardo, l'oratore sottolinea che esse concernono esclusivamente gli effetti immediati e diretti dell'atto di clemenza.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) ribadisce che anche i dati statistici, ai quali aveva precedentemente fatto riferimento, sono stati elaborati dall'Amministrazione penitenziaria.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) conferma, a sua volta, la correttezza dei dati riferiti dal senatore D'Ambrosio, dai quali si evince che saranno circa 24.000 i detenuti interessati dal provvedimento.

Al fine di determinare gli effetti dell'indulto, il senatore CASTELLI (*LNP*) richiama l'attenzione sull'opportunità di considerare anche coloro che beneficiano delle misure alternative alla detenzione.

Il sottosegretario MANCONI – pur giudicando condivisibile il rilievo del senatore Castelli – ribadisce che le stime effettuate dall'Amministrazione confermano nella sostanza i dati già forniti dal Ministro nel corso della procedura informativa svolta in Commissione. Ciò, del resto, è dovuto alla circostanza che tali dati erano stati elaborati considerando le categorie di reato che sono tradizionalmente escluse dai provvedimenti di clemenza e che erano già previste nei disegni di legge presentati alla Camera.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) lamenta che il Sottosegretario non abbia fornito i dati, a suo avviso fondamentali, in ordine ai condannati che beneficiano di misure alternative alla detenzione.

Il senatore PITTELLI (*FI*) segnala che l'unico dato attendibile è costituito dal numero di condannati a una pena pari o inferiore a tre anni e che il numero di coloro che beneficeranno effettivamente dell'indulto dipende da una serie di variabili, di cui non è possibile un'immediata determinazione.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) domanda al Sottosegretario di confermare se il numero di detenuti interessati dall'indulto è effettivamente pari a circa 10.000, mentre il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) chiede di conoscere gli effetti derivanti dalle condanne sospese in virtù della legge n. 165 del 1998.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) chiede infine di conoscere il numero dei detenuti per reati di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale.

Il sottosegretario MANCONI precisa che non vi è alcun detenuto per i reati di cui al citato articolo 416-*ter* del codice penale.

Quanto agli effetti della legge n. 165 del 1998, dichiara di non essere in grado di fornire prontamente una risposta, ma assicura che si adopererà sollecitamente in tal senso.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) chiede al relatore di precisare il suo orientamento, e quello della maggioranza, con riferimento alla disponibilità o meno ad apportare modifiche al disegno di legge in titolo. Ove tale disponibilità sussista, assicura che non mancherà il contributo costruttivo della sua parte politica, che comunque rimane contraria all'indulto.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) rivendica l'orientamento favorevole del suo Gruppo nei confronti di un atto motivato da ragioni umanitarie e che si rende necessario per le inaccettabili condizioni carcerarie.

Dopo aver ricordato che l'indulto è espressamente previsto dalla Costituzione al fine di porre rimedio a evidenti squilibri sociali e dopo aver riconosciuto che il provvedimento in esame si caratterizza per luci ed ombre, preannuncia sin d'ora il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE avverte che sono testé giunti il parere di nulla osta della Commissione bilancio, nonché il parere favorevole della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) rileva l'inadeguatezza dello strumento dell'indulto, che differisce la soluzione dei problemi relativi al sovraffollamento degli istituti penitenziari, senza individuare alcuna soluzione. Sollecita di contro l'adozione di misure strutturali, come ad esempio la riconsiderazione della cosiddetta legge Bossi-Fini che prevede l'arresto degli immigrati che, una volta espulsi, decidono di rientrare in Italia. Secondo i dati riferiti al 2005, l'applicazione della richiamata norma comporta la reclusione di un alto numero di extracomunitari.

Fra le altre criticità da superare, segnala la circostanza che i detenuti italiani non sono chiamati a svolgere attività lavorativa al di fuori delle carceri, come invece avviene in importanti realtà internazionali, quali la Germania e la Francia.

Quanto agli effetti dell'indulto, esso riguarda non solo i detenuti in via definitiva, ma anche coloro che sono assoggettati al carcere preventivo per reati che comportano una pena inferiore ai tre anni.

Dopo aver ribadito l'esigenza di considerare i richiamati effetti della legge n. 165 del 1998, l'oratore invita a tener conto anche di coloro che – a seguito dell'indulto – potranno richiedere l'affidamento ai servizi sociali.

Avviandosi a concludere, osserva che il provvedimento in titolo ha come unica conseguenza quello di distogliere il Parlamento dall'adottare misure strutturali volte a risolvere le difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari e, in generale, l'Amministrazione giudiziaria. Inoltre, non si può non rilevare il rischio di un'erosione del consenso politico derivante dall'allarme sociale destato da un provvedimento di così ampie dimensioni, erosione che penalizzerà in particolare la coalizione di centro-sinistra, più compatta dello schieramento di opposizione nel sostegno al disegno di legge in titolo.

Il senatore ZICCONI (FI), nel preannunciare il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, ricorda di essere stato fra coloro che, nella scorsa legislatura, condivise l'appello rivolto da papa Giovanni Paolo II affinché fosse varato rapidamente un provvedimento di clemenza allo scopo di risolvere il sovraffollamento delle carceri. Non può tuttavia esimersi dall'esprimere alcune valutazioni critiche sul provvedimento in discussione.

In primo luogo, si è di fronte ad un provvedimento di clemenza inconsueto, lontano dalla tradizione passata e non privo di distorsioni inspiegabili; ad esempio, desta forte perplessità l'entità della riduzione di pena effettuata secondo modalità che risultano essere le più larghe nella storia repubblicana. A fronte tale opinabile generosità non sembra essere stata compiuta una valutazione esaustiva delle fattispecie escluse dalla estensione dei benefici previsti dalla proposta legislativa, approvata dall'altro ramo del Parlamento. In particolare desta stupore l'esclusione della fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

L'oratore si chiede pertanto se il provvedimento di clemenza lungi dal raggiungere l'obiettivo desiderato, produca, al contrario, effetti distortivi, soprattutto nell'ipotesi in cui esso non sia inquadrato all'interno di una politica criminale più equa ed equilibrata.

In conclusione, pur confermando il proprio giudizio complessivamente favorevole al disegno di legge in titolo – per il quale auspica anche un iter parlamentare il più possibile veloce – ritiene utile che sia apportata una modifica volta a prevedere un limitato sconto di pena per tutti i reati, salvo quelli di più odioso disvalore sociale.

Ad avviso della senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) bisognerebbe soffermarsi oltre che sugli effetti immediati del provvedimento anche e soprattutto sul tipo di cultura della giustizia e della pena dal quale si intende prendere le mosse nel momento in cui si discute un disegno di legge per la concessione dell'indulto. In tale ottica la senatrice ha sempre condiviso l'opinione di quanti ritengono necessario ridurre al minimo il ricorso alla sanzione penale per la soluzione dei conflitti sociali, soprattutto in tema di immigrazione, tossicodipendenza e persino di bioetica.



Dovrebbe in ogni caso essere chiarito che attraverso l'indulto non si vuole avallare un'area estesa di impunità dal momento che l'indulto, a differenza dell'amnistia, ha ripercussioni solo sulla pena. Il legislatore, in attuazione del precetto costituzionale in materia, è in grado di valutare se sussistano le condizioni per adottare un provvedimento atteso ormai da sedici anni. Non sembrano peraltro convincenti le critiche che sostengono che vi sarà un impatto dirimpente a causa del numero dei soggetti che usciranno dalle carceri; al contrario, a suo avviso, il provvedimento in discussione ha il merito di prevedere un impatto graduale e controllato.

Il senatore reputa infine ingiustificato l'allarmismo nei confronti del messaggio negativo che verrebbe inviato verso i giudici chiamati a esprimersi sui procedimenti penali in corso.

Il presidente SALVI ringrazia il ministro Mastella per la sua pronta disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Informa altresì che il vice ministro dell'interno, Minniti, è impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta a causa di concomitanti impegni da lui in precedenza assunti.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) ritiene che non sia convincente il tipo di risposta fornito mediante il disegno di legge in titolo poiché sarebbe stato opportuno da parte del legislatore seguire un'altra impostazione diretta a rendere più veloci i processi ed a favorire la depenalizzazione di certe categorie di reato. Pur comprendendo la necessità di conseguire l'obiettivo di decongestionare le carceri sovraffollate, osserva che, tenuto conto anche dei precedenti, questo provvedimento di clemenza rischia di non produrre gli effetti sperati.

Per quanto concerne l'insieme dei reati inclusi nel disegno di legge in titolo, non si comprende come, se non vi sono attualmente detenuti per il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, debba poi includersi anche questa fattispecie, soprattutto considerando che la *ratio* del provvedimento è quella di decongestionare gli istituti di pena.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Misto-Italia dei Valori tenterà di migliorare il testo del disegno di legge, nella consapevolezza che il Senato avrebbe dovuto disporre del tempo necessario ad approfondire una tematica così delicata. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti ad inserire tra le esclusioni dal beneficio alcune fattispecie di reato.

Ad avviso del senatore MANTOVANO (*AN*) la gravità della situazione carceraria dovrebbe indurre il legislatore a varare interventi strutturali che si prefiggano anche l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione del personale degli istituti penitenziari, stanziando inoltre maggiori risorse finanziarie. In realtà, il disegno di legge in titolo non sembra offrire soluzioni adeguate rispetto a quelle appena prospettate; anzi esso presenta alcune serie criticità.

In primo luogo, l'area di applicazione dell'indulto in discussione risulta spropositata e senza precedenti, poiché nella storia repubblicana non si conosce un provvedimento con una entità della sanzione condonata così consistente. Si potrebbe sostenere che un provvedimento di clemenza così delineato rischia di vanificare la stessa funzione rieducativa che la pena dovrebbe assumere sulla base del dettato costituzionale.

Inoltre, appare eccessivamente ravvicinato il termine dell'indulto: pertanto, è facile prevedere che di tale provvedimento beneficeranno non solo coloro che scontano una pena detentiva definitiva, ma anche quelli attualmente sottoposti a custodia cautelare o in attesa di giudizio.

Inoltre, non sembra giustificabile la logica con la quale è stata disciplinata l'esclusione di alcune fattispecie di reato dai benefici previsti: se infatti è condivisibile che dall'indulto venga escluso il delitto di usura, non si comprende la ragione per cui tale esclusione non si estenda anche all'estorsione. Più in generale, sull'ambito di applicazione del disegno di legge in titolo dovrebbe essere fornita dalle Amministrazioni competenti un'analisi più circostanziata in merito all'impatto che il provvedimento può avere sia con riguardo al numero dei reati commessi sia con riguardo alla consistenza della popolazione carceraria.

Peraltro i dati relativi agli anni precedenti e successivi al 1990, anno dell'ultimo indulto, dimostrano che il solo annuncio di provvedimenti di clemenza determina l'aumento del numero di coloro che commetteranno reati, destinato a diminuire gradualmente negli anni successivi.

Per quanto concerne gli effetti sulla popolazione carceraria, sempre rispetto al precedente indulto, si può constatare che il numero dei detenuti è tornato ad aumentare pochi mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza a conferma che anche l'obiettivo di decongestionare le carceri risulta difficile da conseguire.

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale, senza alcun intento ostruzionistico, assumerà una posizione di sfavore nei confronti del disegno di legge in titolo, riservandosi altresì di presentare alcuni emendamenti volti a recepire le istanze che sono state segnalate.

Il senatore PITTELLI (*FI*), dopo aver preliminarmente dichiarato di condividere la *ratio* del provvedimento all'esame produrrà una consistente diminuzione della popolazione carceraria, senza creare – come paventato con argomentazioni discutibili da quanti sono contrari alla legge – nessun danno alla collettività dei cittadini.

L'oratore osserva altresì di non essere contrario ad un provvedimento di amnistia, che può a sua volta deflazionare l'eccessivo carico di lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici per le indagini preliminari; pure condividendo la posizione del senatore D'Ambrosio, sulla necessità di intervenire con provvedimenti strutturali per risolvere il problema della giustizia in Italia, ritiene altresì che la situazione di emergenza sociale che vive il mondo delle carceri imponga un intervento di clemenza immediato.

Convenendo infine con quanto osservato dalla senatrice Boccia, l'oratore riconduce il problema del sovraffollamento degli istituti di pena anche ad una politica legislativa tesa a dare una risposta penalistica ad ogni tipo di controversia sociale, anche nei casi in cui si potrebbero adottare altri strumenti.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), dopo aver previamente auspicato la presenza in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'interno per chiarire gli effetti dell'indulto sull'ordine pubblico e la sicurezza interna, dichiara preliminarmente di non essere favorevole, in linea di principio, all'istituto dell'indulto. Esistono tuttavia circostanze eccezionali, che inducono a mettere da parte le proprie personali considerazioni per venire incontro alle pressanti esigenze della società.

L'oratore osserva a questo proposito che l'indulto – previsto dalla Costituzione – si configura oggi più che mai come uno strumento di civiltà, anche in considerazione del fatto che il sovraffollamento delle carceri rende inattuabile il principio, sancito all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, della funzione prevalentemente rieducativa della pena.

Per queste ragioni l'oratore dichiara di votare, nonostante le sue iniziali perplessità, a favore del provvedimento.

Il senatore BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*), dopo aver espresso apprezzamenti per il tenore del dibattito, osserva che l'indulto deve essere considerato uno strumento eccezionale per risolvere il drammatico ed altrettanto eccezionale problema del sovraffollamento delle carceri, in ordine al quale qualsiasi intervento sostanziale e strutturale, per quanto auspicabile, rischia di non essere tempestivo ed efficace.

L'oratore osserva altresì che a beneficiare dell'indulto saranno anche gli operatori penitenziari che, secondo dati ufficiali, riescono a coprire per meno del 50 per cento la popolazione carceraria.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), dopo aver sottolineato la ricchezza del dibattito in corso, nel quale posizioni divergenti attraversano le due coalizioni, rileva che il provvedimento di indulto assume il carattere di eccezione, i cui confini sono decisi dal Parlamento, sulla base di un preciso dettato costituzionale.

Ad avviso dell'oratore, le ragioni dell'ampiezza del contenuto del provvedimento sono riconducibili alla situazione storica attuale, la quale registra un evidente allarme sociale legato al sovraffollamento delle carceri, nonché al fatto che il provvedimento in esame è all'attenzione delle Camere dopo sedici anni dall'ultimo indulto approvato dal Parlamento. Peraltro è vero che la legge del 1990 limitava il beneficio ad un massimo di due anni ma occorre considerare che essa interveniva a distanza di pochi anni da precedenti provvedimenti di clemenza.

Constatando la sostanziale convergenza di intenti tra il Parlamento e il Governo, l'oratore evidenzia l'importanza di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, pur riconoscendo necessario intervenire

con riforme strutturali, che riducano l'evidente eccesso di pene detentive sia nel codice che nella legislazione speciale e che modifichino radicalmente alcune leggi approvate nella precedente legislatura le quali – come la cosiddetta legge Bossi-Fini – hanno attratto nell'area del penalmente rilevante illeciti per i quali si potevano ragionevolmente configurare sanzioni di tipo esclusivamente amministrativo.

Ad avviso del senatore, la previsione costituzionale della maggioranza qualificata per l'approvazione del disegno di legge impone la necessità ritrovare – tra le forze politiche – un compromesso alto, che costituisca anche una sintesi tra le diverse sensibilità politiche delle forze presenti in Parlamento.

Ricordando quanto consenso abbia suscitato, anche nei non credenti, il nobile intervento del precedente Pontefice sulla necessità di un provvedimento di clemenza, il senatore rileva che il consenso possibile tra le diverse forze politiche può coagularsi attorno a principi fondamentali di umanità e di civiltà, che appartengono alla cultura e alla democrazia italiana.

In ordine alla rincorsa ad introdurre ulteriori fattispecie fra quelle escluse dal beneficio dell'indulto, occorre considerare che i criteri utilizzati, la gravità del reato e il suo potenziale di offensività sociale, corrispondono ad esigenze di obiettività ed imparzialità, oltre che di equilibrio complessivo, rafforzate dall'inserimento anche del reato di usura la cui odiosità è particolarmente sentita dalla collettività.

Sulla questione dell'inserimento del reato previsto dall'articolo 416-ter, il senatore osserva che la sua mancata inclusione non può creare alcun problema di coscienza, in ragione del fatto che lo scambio elettorale politico-mafioso è una fattispecie di difficile verifica, anche perché interesse precipuo della mafia non è tanto quella di impegnarsi in una campagna elettorale dall'esito incerto quanto semmai di condizionare i politici già eletti.

Il senatore CARUSO (AN) fa presente che la richiesta da lui avanzata ad inizio di seduta, insieme ad altri senatori, di poter ascoltare il Ministro della giustizia nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, non aveva alcun intento dilatorio o tanto meno ostruzionistico, poiché essa trova la sua fondata motivazione nell'esigenza di disporre di elementi informativi che riguardano direttamente il complesso dell'organizzazione dell'amministrazione centrale della giustizia, e conseguentemente il suo titolare, senza sovrapporsi alle competenze del sottosegretario Manconi, che peraltro ha già riferito in ordine alle previsioni sugli effetti deflativi del provvedimento di indulto, rispetto alla popolazione carceraria.

In particolare, occorrerebbe sapere se il Ministro ha previsto di adottare misure, anche di carattere amministrativo, di accompagnamento al provvedimento di indulto, soprattutto in relazione all'esigenza di interventi urgenti per il sistema penitenziario, e se si sia attivato al fine di programmare, per l'estate – ove il disegno di legge in titolo venga approvato definitivamente nei prossimi giorni – la disponibilità di personale dell'ammi-

nistrazione della giustizia, in misura adeguata a fare fronte con la dovuta tempestività alle domande che verranno presentate.

Il comma 3 dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge all'esame – prosegue il senatore Caruso – prevede che il beneficio dell'indulto venga revocato di diritto se chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Per dare efficacia piena a questa disposizione è indispensabile che il sistema informatico del Casellario giudiziario centrale sia in condizioni di perfetto funzionamento, ed anche su questo occorrerebbe avere adeguate informazioni da parte del Ministro.

Dopo avere osservato che sarebbe stata necessaria anche la presenza del Ministro dell'interno o di un Sottosegretario del medesimo Dicastero, per riferire sulle questioni di competenza connesse all'attuazione del provvedimento di indulto, il senatore Caruso fa presente di avere rinunciato ad intervenire sul complesso del disegno di legge medesimo, per sottolineare l'esigenza prioritaria di disporre di un quadro previsionale quanto più possibile definito, su quelle che potranno essere le conseguenze dell'indulto, in vista delle importanti deliberazioni che il Senato si accinge ad assumere su questo tema.

Il presidente SALVI ribadisce che il Ministro dell'interno ed il Vice Ministro sono fuori Roma per incombenze connesse al loro incarico, e che anche i Sottosegretari interpellati hanno fatto sapere di non per essere presenti alla seduta odierna per impegni politici precedentemente assunti.

Prende quindi la parola il ministro MASTELLA, il quale esprime preliminarmente apprezzamento per la possibilità offertagli dalla Commissione di precisare quali sono gli orientamenti del Ministero circa le misure da adottare per l'attuazione del provvedimento di indulto che, è bene ricordarlo, nasce come atto di iniziativa parlamentare, seguito, peraltro, dal Dicastero della giustizia con la dovuta attenzione. Con riferimento ai quesiti rivoltigli dal senatore Caruso, fa poi presente che gli strumenti amministrativi di attuazione – ai quali lo stesso senatore Caruso ha fatto riferimento – potranno essere messi a punto in modo compiuto nel momento in cui si conoscerà il testo definitivo della normativa ora all'esame del Senato, fermo restando che fin da ora il Ministero è impegnato ad assicurare risorse umane in misura sufficiente a gestire con la necessaria tempestività le domande dei beneficiari della nuova normativa. Il Ministero intende dotarsi di una strumentazione amministrativa adeguata a fare fronte alle conseguenze del provvedimento di indulto – e per realizzare questo obiettivo, potrà essere molto utile il concorso di idee e di proposte che potrà venire dalla Commissione – ma occorre tenere presente che a tal fine occorre disporre di risorse adeguate, e realizzare di conseguenza un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da una continua erosione delle risorse a disposizione dell'amministrazione della giustizia.

Riferendosi poi ad alcuni profili emersi dalla discussione, il Ministro rileva che l'indulto è un provvedimento di emergenza, privo di carattere sistemico, alla base del quale, però, sussistono motivazioni di carattere umanitario di grande rilevanza, che non possono essere trascurate, anche in considerazione dell'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari, che, come è stato più volte ricordato, riguarda circa 12 mila persone in stato di detenzione. Ovviamente, la tematica dell'indulto – e dell'eventuale amnistia, qualora il Parlamento decida di dare corso ai provvedimenti pendenti presso la Camera dei deputati – non può essere scissa dall'esigenza di affrontare le questioni strutturali. Su di esse, il Ministero, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti da una condizione parlamentare non sempre agevole, è impegnato a predisporre specifiche misure, volte a conseguire gli obiettivi di una decisa accelerazione dei tempi dei processi e di una consistente deflazione della popolazione carceraria, sulla quale peraltro si è già soffermato il sottosegretario Manconi.

In questo contesto, non si può certo negare l'utilità e la rilevanza del provvedimento all'esame: esso rappresenta, come ha ricordato il senatore Massimo Brutti nel suo intervento, il punto di equilibrio più alto al quale si poteva pervenire, considerate le diverse sensibilità politiche e culturali delle forze politiche che hanno concorso alla definizione del testo. Ciò rende del tutto lecite le riserve avanzate, mentre va respinta con decisione la posizione di quanti hanno tacciato di immoralità le misure di indulgenza in discussione e coloro i quali hanno manifestato il loro assenso ad esse, indulgendo in una concezione manichea che non può in alcun modo essere accettata.

Il senatore PISTORIO (*DC-Ind-MA*), rilevando preliminarmente di apportare un contributo non tecnico al dibattito, esprime il suo rammarico per il fatto che le decisioni della Conferenza dei Capigruppo non abbiano consentito tempi più ampi per l'esame in Commissione.

Ad avviso dell'oratore, per quanto il provvedimento possa presentare imperfezioni, esso è l'espressione più alta di un compromesso tra forze politiche ispirate a diverse sensibilità culturali: esso mira infatti a risolvere una situazione di eccezionale allarme sociale, in ordine alla quale, per la particolare sensibilità della sua cultura di riferimento – la stessa peraltro del ministro Mastella – il Senatore sente di dover offrire il suo personale contributo di parlamentare cattolico.

Se i dibattiti sulle questioni attinenti alla giustizia si sono caratterizzate per una forte polemica politica, che si è tradotta in accesi scontri parlamentari, l'esame del disegno di legge in titolo, proprio perché per la sua approvazione la Costituzione prescrive una maggioranza qualificata, può essere l'occasione preziosa per stemperare le asprezze della polemica politica e un punto di partenza per ulteriori proficui confronti.

Il Senatore ribadisce infine che la *ratio* essenzialmente umanitaria della concessione dell'indulto impone – al di là di qualsiasi altra considerazione – un'approvazione rapida da parte del Senato.

Il senatore CARUSO (AN), in una breve interruzione, lamenta che il Ministro non ha precisato quale sia il numero dei detenuti immediatamente interessati dall'indulto, ritenendo del tutto inadeguata la risposta precedentemente fornita dal sottosegretario Manconi.

Il senatore CASTELLI (LNP) sostiene che, secondo i dati presenti sul sito *Internet* del Ministero, la popolazione carceraria che sconta una pena sino a tre anni è pari a 22.692 detenuti. Considerando le tipologie di reato escluse dall'indulto, quest'ultimo dovrebbe pertanto interessare circa 16.000 detenuti.

Quanto al numero di coloro che sono posti in regime di detenzione a seguito dell'applicazione della cosiddetta legge Bossi-Fini, precisa che si tratta di 226 persone.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) rinuncia alla replica.

Il sottosegretario MANCONI – intervenendo in sede di replica – ribadisce la validità delle stime fornite, segnalando che dal dato esposto dal senatore Castelli occorre sottrarre la platea di coloro che, già detenuti, sono imputati di altri reati e che non godono dell'indulto.

Ringrazia poi la Commissione per l'approfondito dibattito svolto e sottolinea che l'indulto risulta necessario per far fronte ad una situazione di assoluta emergenza, riconoscendo peraltro che esso si rivelerà efficace solo se seguiranno misure a carattere strutturale. Fa peraltro presente che senza l'indulto non sarebbe neanche possibile porre mano ad alcuna riforma strutturale del sistema, come ad esempio una rivisitazione della legge sull'immigrazione e sulla detenzione di sostanze stupefacenti.

Dopo una breve interlocuzione del senatore VALENTINO (AN), che giudica improprio attribuire ai due richiamati provvedimenti legislativi la responsabilità del sovraffollamento delle carceri, il sottosegretario MANCONI riprende la parola, lamentando l'irrazionalità della legge sulla detenzione delle sostanze stupefacenti, che conduce ad accrescere, sebbene per un breve periodo, il numero dei detenuti. In proposito, giudica importante un intervento nell'ottica della depenalizzazione di tali reati.

Quanto alla *ratio* dell'indulto, non ritiene prevalenti le ragioni umanitarie (ancorché importanti) nei confronti dei detenuti, rilevando che l'affollamento degli istituti penitenziari incide negativamente su tutti coloro che operano in tali realtà.

Conclude sostenendo che l'atto in titolo rappresenta un condivisibile punto di incontro fra le varie forze politiche.

Il presidente SALVI sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 19,05.*

Il presidente SALVI avverte che sono stati presentati oltre 400 emendamenti, in gran parte formulati da senatori appartenenti alla componente dell'Italia dei Valori in seno al Gruppo Misto che, in questo modo, ha assunto un comportamento che si discosta rispetto alla decisione – alla quale aveva concorso come componente del Gruppo Misto – circa la conclusione entro la giornata di domani dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Dà atto invece ai senatori appartenenti alle altre forze politiche – che hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del provvedimento in esame – di aver presentato limitate proposte emendative, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Avverte inoltre che è sua intenzione procedere all'esame dei singoli emendamenti, nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Pertanto, al fine di consentire a tutti i commissari di poter avere piena cognizione delle numerose proposte emendative avanzate e poiché risulta ancora in corso la pubblicazione dei relativi fascicoli degli emendamenti, sospende brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 19,10 riprende alle ore 19,30.*

Il presidente SALVI fa presente che, essendo stati distribuiti i relativi fascicoli, si procederà alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti dei quali è firmatario, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in titolo, in coerenza con la posizione di forte dissenso che la propria parte politica ha sempre manifestato nei confronti di tale provvedimento.

In via subordinata, egli ha sottoscritto una serie di emendamenti aventi l'obiettivo di apportare dei miglioramenti all'articolato. A tale logica corrispondono gli emendamenti che si pongono il problema di ridurre l'entità della pena da condonare: infatti, la concessione dell'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive costituisce un condono senza precedenti, con il quale lo Stato in pratica si arrende alla delinquenza comune. Inoltre poiché l'entità eccessiva della sanzione oggetto di indulto non ha nulla a che vedere con l'obiettivo di decongestionare le carceri, la sua parte politica è dell'avviso che l'entità della pena da condonare dovrebbe ridursi ad almeno due anni.

Dopo aver evidenziato alcune proposte che si muovono nella direzione di escludere dal beneficio dell'indulto i recidivi, nella convinzione, suffragata da autorevoli esperti, che circa il 90 per cento dei reati è commesso sempre dalle stesse persone, rileva che costituisce un segnale di enorme gravità, con riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, aver previsto l'indulto anche per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Peraltro, tale previsione risulta incoerente con le posizioni assunte dalla maggioranza di centro sinistra che sul tema della lotta contro la mafia ha sempre predicato grande rigore.



Ulteriori proposte correttive si pongono l'obiettivo di evitare che le vittime di reati, come gli abusi edilizi, gli incendi dolosi e relativi a fenomeni di inquinamento ambientale, siano beffate, non potendo nemmeno usufruire di eventuali risarcimenti. A tale riguardo, l'indulto dovrebbe essere subordinato quantomeno alla necessità del risarcimento del danno. Si sofferma altresì su alcune proposte che tengono conto della pessima figura che l'Italia sta facendo nei confronti della comunità internazionale e degli investitori stranieri, allarmati dal fatto che i benefici di clemenza in esame possano estendersi anche ai reati di contraffazione.

Esprime, infine, l'auspicio che siano accolte le proposte segnalate al fine di ridurre gli effetti negativi del disegno di legge in titolo.

Il senatore VALENTINO (AN) rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*), dopo aver dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti che sono stati segnalati dal senatore Castelli, in ordine alla riduzione dell'entità della pena oggetto di indulto, rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), nel dichiarare di comprendere le aspettative del mondo carcerario rispetto alle misure di clemenza contenute nel disegno di legge in titolo, ritiene comunque necessario che al provvedimento sia introdotto un correttivo volto a ridurre, secondo quanto previsto dall'emendamento 1.31, ad un anno la misura della pena detentiva oggetto di indulto. Infatti, attraverso tale modifica, si perverrebbe comunque all'effetto di consentire ad oltre 11.000 detenuti di uscire dal carcere.

Il senatore BUCCICO (AN) illustra gli emendamenti 1.90 – volto a concedere l'indulto per le pene accessorie temporanee – 1.285 – diretto ad includere tra le esclusioni dall'indulto alcune ipotesi aggravate di omicidio – e 1.288.

Il senatore BALBONI (AN), dopo aver osservato in via preliminare che la proposta di indulto in esame prevede un'area di esclusione dal provvedimento di clemenza di 31 fattispecie di reato, in una misura ben più consistente rispetto all'ultima amnistia, sottoscrive gli emendamenti di cui sono firmatari i senatori Caruso e Mantovano, e si sofferma sull'emendamento 1.284, volto a non includere nell'indulto il delitto di omicidio volontario. Ribadisce, inoltre, le proprie perplessità in ordine ad un provvedimento di clemenza i cui effetti in termini di decongestionamento delle carceri sono assai dubbi, senza contare il grave danno sociale che, in piena estate, si procura al Paese, liberando un numero non indifferente di delinquenti.

Si procede all'espressione del parere sugli emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore, senatore MANZIONE (*Ulivo*), ritiene utile svolgere una panoramica complessiva sulle proposte emendative presentate, che testimoniano l'utilità del dibattito fin qui svolto, al di là delle singole legittime posizioni che ciascuna forza politica ha manifestato nei confronti del disegno di legge in esame.

In primo luogo, la proposta di concedere l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive è motivata dall'obiettivo di ridurre in modo incisivo il sovraffollamento nelle carceri; tuttavia, questo obiettivo rischia di essere l'unico rispetto alle ulteriori motivazioni che potrebbero sostenere un provvedimento di indulto, quale, ad esempio, la riforma del codice penale o l'eliminazione di alcune fattispecie criminose. In tal senso, sono degne di attenzione quelle proposte emendative che, proprio al fine di ottimizzare l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria, sono volte a non prevedere esclusioni dal campo di applicazione dell'indulto.

Analogamente sono fondate le proposte emendative che guardano con sfavore al fatto che l'indulto sarà concesso per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, in quanto, attraverso tale decorrenza temporale, risulta assai modesto l'intervallo di tempo con la data di entrata in vigore del disegno di legge. Sono ugualmente da approfondire quegli emendamenti che tendono ad escludere dallo sconto di pena le ipotesi di recidiva, nonché le sanzioni pecuniarie.

In merito al comma 2 dell'articolo 1 – avente ad oggetto i casi di non applicazione dell'indulto – si può sostenere che sia davvero difficile trovare un criterio oggettivo nell'esclusione delle varie fattispecie delittuose; a tale riguardo, può suscitare perplessità il fatto che l'elenco contenuto nel comma 2 non contempli il delitto previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale.

Alla luce delle considerazioni esposte esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.44, 1.29 e 1.33 sui quali invita i rispettivi proponenti a valutare l'ipotesi di un loro ritiro, fermo restando che altrimenti il parere anche su questi emendamenti sarà negativo.

Il sottosegretario MANCONI si rimette alle determinazioni della Commissione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VALENTINO (AN) – che non accoglie l'invito al ritiro proposto dal relatore – è respinto l'emendamento 1.44.

Posti ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.3 e 1.4.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.12, 1.10, 1.11, 1.7, 1.8, 1.9, 1.16, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.17, 1.18, 1.26, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, nonché gli emendamenti 1.29 e 1.30. Sono altresì respinti con separate votazioni gli identici emendamenti 1.32 e 1.51, nonché gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, gli identici emendamenti 1.57 e 1.33, l'emendamento 1.49, come pure gli identici emendamenti 1.50, 1.34 e 1.47.

Posti ai voti, con separate votazioni, risultano altresì respinti gli identici emendamenti 1.35 e 1.48, gli emendamenti 1.46, 1.36, 1.45, 1.43, 1.42, gli identici emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39, nonché gli emendamenti 1.41 e 1.40.

Risulta ritirato l'emendamento 1.31.

Constatata la temporanea assenza del presentatore, il senatore VALENTINO (AN) fa propri gli emendamenti del senatore Castelli, onde evitarne la decadenza.

Posti ai voti, con separata votazione, sono respinti gli emendamenti 1.63, 1.77, sottoscritto dal senatore Valentino per la temporanea assenza del presentatore, 1.61, 1.62, 1.64, 1.76, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, gli identici emendamenti 1.72 e 1.73, nonché gli emendamenti 1.58, 1.74, 1.59, 1.60 e 1.75.

Dopo che il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.78, in quanto privo di portata modificativa.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli identici emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, l'emendamento 1.82, gli identici emendamenti 1.83 e 1.85 nonché gli emendamenti 1.84, 1.86 e 1.87.

Risultano altresì respinti gli identici emendamenti 1.88 e 1.89, nonché gli emendamenti 1.90, 1.91, 1.93, 1.92, 1.95 e 1.96.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI (LNP) è respinto l'emendamento 1.94.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritira l'emendamento 1.97.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.131, 1.130, 1.132, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.99, 1.98, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.124, il quale, previa dichiarazione di voto del senatore CASTELLI (*LNP*) e del senatore ZICCONI (*FI*), risulta respinto.

Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.128, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147 e 1.148.

Il senatore PITTELLI (*FI*) – al fine di rendere più spedito l'esame degli emendamenti – interpella la Presidenza chiedendo se sia possibile votare le restanti proposte emendative per gruppi di emendamenti omogenei.

Il PRESIDENTE precisa che la prassi costante del Senato in ordine alla votazione degli emendamenti consente l'applicazione della tecnica della votazione per parti separate che può determinare effetti preclusivi specialmente nel caso di emendamenti che presentano carattere di serialità.

In considerazione della eccezionalità della situazione caratterizzata da tempi ristretti di esame per un provvedimento di grande rilevanza e per il quale, ai fini dell'approvazione, è costituzionalmente prevista una maggioranza qualificata, ritiene preferibile in questa circostanza un'applicazione dei criteri di voto quanto più possibile conforme alla lettera del Regolamento. Nulla esclude che i proponenti, valutate le circostanze, unifichino, in un unico emendamento, emendamenti di contenuto omogeneo.

Accedendo all'invito del PRESIDENTE, il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) riformula l'emendamento 1.149 in modo da ricomprendere in un'unica proposta emendativa il contenuto degli emendamenti 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162 e 1.169, i quali sono pertanto ritirati.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.149 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.154.

Il senatore VALENTINO (*AN*) sottoscrive l'emendamento 1.164, onde evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

Posti ai voti risultano respinti gli identici emendamenti 1.163, 1.164 e 1.170.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.171 e 1.172, riformula – con il consenso del presentatore – l'emendamento 1.171, in modo da ricomprendere in un'unica proposta emendativa il contenuto degli emendamenti 1.172, 1.173, 1.174, 1.168, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.165, 1.180, 1.181, 1.182, 1.166, 1.183, 1.184, 1.185, 1.167, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.193, 1.192, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206 e 1.207, i quali sono pertanto ritirati.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI (*LNP*) del senatore FORMISANO (*Misto-IdV*), l'emendamento 1.171 (testo 2) risulta respinto.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.309.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) riformula l'emendamento 1.208, in modo da ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226 e 1.312 i quali risultano pertanto ritirati.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE è respinto l'emendamento 1.202 (testo 2).

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) riformula l'emendamento 1.227 in modo da ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247 e 1.311, i quali risultano pertanto ritirati.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.227 (testo 2) è respinto.

Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti gli emendamenti 1.248, 1.249, 1.250, 1.251 e 1.252.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.254.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.255, 1.257 e 1.259, diretti ad escludere l'applicabilità dell'indulto al voto di scambio mafioso, il senatore CASTELLI (*LNP*) dichiara di non accogliere l'invito del relatore a ritirare detta proposta emendativa, sempre che esso non sia stato avanzato con l'intento di favorire un effettivo approfondimento finalizzato all'approvazione in Aula.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.255, 1.257 e 1.259.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.258.

Dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.260, 1.261, 1.263, 1.264, 1.266, 1.268 e 1.270, il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*), riformula l'emendamento 1.253, volto a ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.260, 1.261, 1.262, 1.256, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.281, 1.278, 1.279, 1.282 e 1.280, che risultano pertanto ritirati.

Posto quindi ai voti con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 1.253 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.275.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.283, acquisito il consenso del presentatore, lo riformula in modo da ricomprendere gli emendamenti 1.276, 1.277, 1.284, 1.285, 1.286 e 1.287.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.283 (testo 2) è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 1.288.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.294, acquisito il consenso del presentatore, lo riformula in modo da ricomprendere gli emendamenti 1.289, 1.293, 1.290, 1.291, 1.292, 1.295, 1.296, 1.298.

Posto quindi ai voti con il parere contrario del RELATORE è respinto l'emendamento 1.294 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 1.297 in quanto privo di portata modificativa.

Posti ai voti, con separata votazione, sono respinti gli emendamenti 1.299, 1.301 e 1.305, risultando altresì ritirato l'emendamento 1.300.

Il senatore FORMISANO (*Misto-IdV*) dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.307, 1.308, 1.313 e 1.314, riformula l'emendamento 1.306 volto a comprendere il contenuto degli emendamenti 1.302, 1.303, 1.304, 1.307, 1.308, 1.310, 1.313, 1.314, 1.316, 1.317 e 1.318 che risultano pertanto ritirati.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 1.306 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.315.

Posti ai voti con separata votazione sono quindi respinti gli emendamenti 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.325, 1.327, 1.380 e 1.324.

Risultano altresì ritirati gli emendamenti 1.326, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344 e 1.345.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.346.

Risultano ritirati gli emendamenti 1.347, 1. 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378 e 1.379.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.381, risultando altresì ritirati gli emendamenti 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396 e 1.397.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Posti ai voti risultano infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3.

Per assenza dei presentatori, il presidente SALVI dichiara poi decaduto l'emendamento 1.0.5.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il presidente SALVI (*Ulivo*) pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 881

### Art. 1.

#### 1.1

CASTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.44

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI, VALENTINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2005 nella misura non superiore ad un anno per le pene detentive e non superiori a 5.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

---

#### 1.3

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Sopprimere il comma 1.*

---



**1.4**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.5**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, primo periodo, inserire la parola: «non».*

---

**1.6**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».*

---

**1.12**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2001».*

---

**1.10**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».*

---

**1.11**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».*

---

**1.7**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».*

---

**1.8**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».*

---

**1.9**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».*

---

**1.16**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2002».*

---

**1.13**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».*

---

**1.14**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».*

---

**1.15**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».*

---

**1.19**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2003».*

---

**1.17**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».*

---

**1.18**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».*

---

**1.26**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2004».*

---

**1.20**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2004».*

---

**1.21**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2004».*

---

**1.22**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2004».*

---

**1.23**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2004».*

---

**1.24**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2004».*

---

**1.25**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2004».*

---

**1.27**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «1° gennaio 2005».*

---

**1.28**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1° gennaio 2005».*

---

**1.29**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2005».*

---

**1.30**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2006».*

---

**1.32**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.51**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».*

---

**1.52**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».*

---

**1.53**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».*

---

**1.54**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».*

---

**1.55**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».*

---

**1.56**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».*

---

**1.57**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».*

---

**1.33**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**1.31**

D'AMBROSIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «a tre anni per le pene detentive» con le seguenti: «ad un anno per le pene detentive».*

---

**1.49**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».*

---

**1.50**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».*

---

**1.34**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e tre mesi».*

---

**1.47**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».*

---

**1.35**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».*

---

**1.48**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».*

---

**1.46**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».*

---

**1.36**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con: «20 mesi».*

---

**1.45**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».*

---

**1.43**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».*

---

**1.42**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».*

---



**1.37**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**1.38**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**1.39**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**1.41**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».*

---

**1.40**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».*

---

**1.63**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».*

---

**1.77**

CASTELLI, VALENTINO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive» con le seguenti: «per quelle pecuniarie non superiori a mille euro».*

---

**1.61**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».*

---

**1.62**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».*

---

**1.64**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».*

---

**1.76**

CASTELLI, VALENTINO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive» con le seguenti: «per quelle pecuniarie non superiori a duemila euro».*

---

**1.65**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».*

---

**1.66**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».*

---

**1.67**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».*

---

**1.68**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».*

---

**1.69**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».*

---

**1.70**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».*

---

**1.71**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».*

---

**1.72**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».*

---

**1.73**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».*

---

**1.58**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».*

---

**1.74**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».*

---

**1.59**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».*

---

**1.60**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».*

---

**1.75**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».*

---

**1.78**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».*

---

**1.79**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.80**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.81**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.82**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né nei confronti di coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

---

**1.83**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti».*

---

**1.85**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti».*

---

**1.84**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza».*

---

**1.86**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza».*

---

**1.87**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi, né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali».*

---

**1.88**

CASTELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».*

---

**1.89**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».*

---

**1.90**

BUCCICO, VALENTINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le pene principali per le quali è applicato l'indulto».

---

**1.91**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'indulto non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

---

**1.93**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'indulto non si applica quando non è avvenuto il risarcimento della persona offesa dal reato».

---

**1.92**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'indulto non si applica senza il consenso della persona offesa da reato».

---

**1.94**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno metà della pena detentiva».

---

**1.95**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza».

---

**1.96**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte civile costituitasi nel corso del processo sia stata risarcita per l'intero danno subito».

---

**1.97**

D'AMBROSIO

*Sopprimere il comma 2.*

---



**1.131**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».*

*Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).*

---

**1.130**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».*

*Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).*

---

**1.132**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».*

---

**1.100**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:*

*«1) 241 (Attentati con l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato)».*

---

**1.101**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».*

---

**1.102**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».*

---

**1.103**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano verso un Stato estero)».*

---

**1.104**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».*

---

**1.105**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (Corruzione del cittadino da parte dello straniero)».*

---

**1.106**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».*

---

**1.107**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (Somministrazione al nemico di provvigioni)».*

---

**1.99**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:*

«1) 249 (Partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

---

**1.98**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:*

«1) 250 (Commercio con il nemico)».

---

**1.108**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:* «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

---

**1.109**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:* «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

---

**1.110**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:* «1) 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari)».

---

**1.111**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (Agevolazione colposa)».*

---

**1.112**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».*

---

**1.113**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».*

---

**1.114**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».*

---

**1.115**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».*

---

**1.116**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».*

---

**1.117**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».*

---

**1.118**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».*

---

**1.119**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».*

---

**1.120**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzo di segreti di Stato)».*

---

**1.121**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».*

---

**1.122**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».*

---

**1.123**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».*

---

**1.124**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».*

---

**1.125**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».*

---

**1.126**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero)».*

---

**1.127**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».*

---

**1.129**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».*

---

**1.128**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazione anti-nazionale)».*

---

**1.133**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».*

---

**1.134**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazione avente carattere internazionale)».*

---

**1.135**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».*

---

**1.136**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».*

---

**1.137**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».*

---

**1.138**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».*

---

**1.139**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».*

---



**1.140**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15».*

---

**1.141**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

---

**1.142**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«7) 284 (insurrezione contro i poteri dello Stato)».

---

**1.143**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«8) 286 (guerra civile)».

---

**1.144**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

---

**1.145**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati al servizio di uno Stato estero)».

---

**1.146**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblies regionali)».

---

**1.147**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

*Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

---

**1.148**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

---

**1.149 (testo 2)**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:*

«8...) 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate);

8...) 290-bis (parificazione al Presidente della repubblica di chi ne fa le veci);

8...) 291 (vilipendio alla Nazione italiana);

8...) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato);

8...) 292-bis (circostanza aggravante);

8...) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino);

8...) 295 (attentato contro i capi di Stato esteri);

8...) 296 (Offesa alla libertà dei capi di Stato esteri);

8...) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero);

8...) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti dai Capi primo e secondo);

8...) 304 (cospirazione politica mediante accordo);

8...) 305 (cospirazione politica mediante associazione);

8...) 306 (banda armata);

8...) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata)».

**1.150**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della repubblica di chi ne fa le veci)».

**1.151**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 291 (vilipendio alla Nazione italiana)».

**1.152**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

---

**1.153**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

---

**1.154**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 293 (circostanza aggravante)».

---

**1.155**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

---

**1.156**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 295 (attentato contro i capi di Stato esteri)».

---

**1.157**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 296 (Offesa alla libertà dei capi di Stato esteri)».

---

**1.158**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

---

**1.159**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti dai Capi primo e secondo)».

---

**1.160**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

---

**1.161**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

---

**1.162**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:*

«8-bis) 306 (banda armata).

---

**1.169**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata)».

---

**1.163**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:*

«8-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

---

**1.164**

CARUSO, MANTOVANO, VALENTINO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), aggiungere il seguente:*

«8-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

---

**1.170**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

---

**1.171 (testo 2)**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

- «9...) 314 (peculato);
- 9...) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- 9...) 316-*bis* (Malversazione a danno dello Stato);
- 9...) 316-*ter* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- 9...) 317 (concussione);
- 9...) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
- 9...) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 9...) 319-*ter*. (corruzione in atti giudiziari);
- 9...) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- 9...) 321 (Pene per il corruttore);
- 9...) 322 (istigazione alla corruzione);
- 9...) 322-*bis* (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzioni delle Comunità europee e di Stati Membri);
- 9...) 323 (abuso d'ufficio);
- 9...) 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);
- 9...) 326 (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio);
- 9...) 328 (rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione);
- 9...) 329 (rifiuto o ritardo di obediienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica);
- 9...) 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- 9...) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa);
- 9...) 335 (violazione colposa di doveri alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa)».

**1.172**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:*

- «9-*bis*) da 314 (peculato) a 335-*bis* (disposizioni patrimoniali)».

**1.173**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis) 314 (peculato) quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

---

**1.174**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9-bis) 314 (peculato)».

---

**1.168**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) 314 (peculato).

---

**1.175**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui)».

---

**1.176**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis) 316-bis (Malversazione a danno dello Stato)».

---



**1.177**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 316-bis (Malversazione a danno dello Stato)».

---

**1.178**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis) 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

---

**1.179**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

---

**1.165**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) 317 (concussione).

---

**1.180**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis) 317 (concussione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

---

**1.181**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 317 (concussione)».

---

**1.182**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 317 (concussione)».

---

**1.166**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) 318 (corruzione per un atto d'ufficio).

---

**1.183**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d'ufficio), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;».

---

**1.184**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d'ufficio)».

---

**1.185**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d'ufficio)».

**1.167**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:*

«8-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

**1.186**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-bis (circostanze aggravanti), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti);».

**1.187**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

**1.188**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 319 (Circostanze aggravanti)».

**1.189**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

**1.190**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), introdurre il seguente:*

«8-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

**1.191**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

**1.193**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il n. 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

**1.192**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

**1.194**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

---

**1.195**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;».

---

**1.196**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione);».

---

**1.197**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 8), inserire il seguente:*

«8-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

---

**1.198**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

---

**1.199**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzioni delle Comunità europee e di Stati Membri)».

---

**1.200**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «10) 323 (abuso d'ufficio)».*

---

**1.201**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 325 (utilizzo di invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)».

---

**1.202**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 326 (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio)».

---

**1.203**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 328 (rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione)».

---

**1.204**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obediienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

---

**1.205**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

---

**1.206**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa)».

---

**1.207**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 335 (violazione colposa di doveri alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa)».

---

**1.309**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l'am-

ministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

---

### **1.208 (testo 2)**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:*

- «10...) 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale);
  - 10...) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto);
  - 10...) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
  - 10...) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità);
  - 10...) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
  - 10...) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza);
  - 10...) 345 (offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni);
  - 10...) 346 (millantato credito);
  - 10...) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche);
  - 10...) 348 (abusivo esercizio di una professione);
  - 10...) 349 (violazione di sigilli);
  - 10...) 350 (agevolazione colposa);
  - 10...) 351 (violazione della pubblica custodia di cose);
  - 10...) 352 (vendita di stampati di cui è stato ordinato il sequestro);
  - 10...) 353 (turbata libertà degli incanti);
  - 10...) 354 (astensione degli incanti);
  - 10...) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture);
  - 10...) 356 (forde nelle pubbliche forniture)».
- 

### **1.209**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

- «10) 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)».
-



**1.210**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

\_\_\_\_\_

**1.211**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 338 (violenza o manaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

\_\_\_\_\_

**1.212**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

\_\_\_\_\_

**1.213**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

\_\_\_\_\_

**1.214**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

\_\_\_\_\_

**1.215**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

---

**1.216**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 346 (millantato credito)».

---

**1.217**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

---

**1.218**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

---

**1.219**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 349 (violazione di sigilli)».

---

**1.220**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 350 (agevlazione colposa)».

---

**1.221**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

---

**1.222**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 352 (vendita di stampati di cui è stato ordinato il sequestro)».

---

**1.223**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

---

**1.224**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 354 (astensione degli incanti)».

---

**1.225**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

**1.226**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 356 (forde nelle pubbliche forniture)».

**1.312**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

**1.227 (testo 2)**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:*

«10...) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale);

10...) 362 (omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio);

10...) 363 (omessa denuncia aggravata);

10...) 364 (omessa di reato da parte del cittadino);

10...) 365 (omissione di referto);

10...) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti);

10...) 367 (simulazione di reato);

10...) 368 (calunnia);

10...) 369 (autocalunnia);

10...) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione);

10...) 371 (falso giuramento della parte);

10...) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);

10...) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);

10...) 372 (false informazioni al pubblico ministero);  
10...) 373 (falsa perizia o interpretazione);  
10...) 374 (frode processuale);  
10...) 374-*bis* (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria);  
10...) 377 (subornazione);  
10...) 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);  
10...) 378 (favoreggiamento personale);  
10...) 379 (favoreggiamento reale)».

---

**1.228**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 362 (omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

---

**1.229**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

---

**1.230**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

---

**1.231**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 365 (omissione di referto)».

---

**1.232**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

---

**1.233**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 367 (simulazione di reato)».

---

**1.234**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«9-bis) 368 (calunnia)».

---

**1.235**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 369 (autocalunnia)».

---

**1.236**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

---

**1.237**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

---

**1.238**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

---

**1.239**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

---

**1.240**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 372 (false informazioni al pubblico ministero)».

---

**1.241**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

---

**1.242**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 374 (frode processuale)».

\_\_\_\_\_

**1.243**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria)».

\_\_\_\_\_

**1.244**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 377 (subornazione)».

\_\_\_\_\_

**1.245**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)».

\_\_\_\_\_

**1.246**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

\_\_\_\_\_



**1.247**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:*

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

---

**1.311**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«*b*-bis) per i reati contro l'amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

---

**1.248**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«*9*-bis) 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile, 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nei casi di cui all'articolo 116, comma 1 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;».

---

**1.249**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«*9*-bis) 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società

di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile, 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nei casi di cui all'articolo 116, comma 1 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;».

---

**1.250**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 10), con il seguente:*

«10) 416 (associazione per delinquere)».

---

**1.251**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».*

---

**1.252**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), numero 10), dopo le parole: «codice penale» aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203».*

---

**1.254**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10) inserire il seguente:*

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

---

**1.255**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo il numero 10) inserire il seguente:*

«10-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

**1.257**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:*

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

**1.258**

CARUSO, MANTOVANO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:*

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

**1.259**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:*

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

**1.253 (testo 2)**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10) inserire i seguenti:*

10...) 419 (devastazione e saccheggio);

10...) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

10...) 423 (incendio);

10...) 423-bis (incendio boschivo);

10...) 430 (disastro ferroviario);

10...) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti);

10...) 438 (epidemia);

10...) 439 (avvelenamento delle acque);

10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

10...) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

---

**1.260**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 419 (devastazione e saccheggio)».

---

**1.261**

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO

*Al comma 2, dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 419 (devastazione e saccheggio)».

---

**1.262**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il numero 10) del comma 2, lettera a) aggiungere il seguente:*

«10...) 419 (devastazione e saccheggio)».

---

**1.256**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10) inserire il seguente:*

«10...) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

---

**1.263**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 420 (attestato a impianti di pubblica utilità)».

---

**1.264**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 423 (incendio)».

---

**1.265**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 423 (incendio)».

---

**1.266**

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 423-bis (incendio boschivo)».

---

**1.267**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 423-bis (incendio boschivo)».

---

**1.268**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 430 (disastro ferroviario)».

---

**1.269**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 430 (disastro ferroviario)».

**1.270**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

**1.271**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

**1.272**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 438 (epidemia)».

**1.273**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire i seguenti:*«10...) 439 (avvelenamento delle acque);  
10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);  
10...) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

**1.274**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

**1.281**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 423-bis (incendio boschivo)».

**1.278**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 438 (epidemia)».

**1.279**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), aggiungere i seguenti:*«10...) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);  
10...) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);  
10...) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».**1.282**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

«10...) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

**1.280**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 10), inserire il seguente:*

«10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

**1.275**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:*

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

**1.283 (testo 2)**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*«12...) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli);  
12...) 575 aggravato dall'articolo 577, n. 1, 3 e 4;  
12...) 589 (omicidio colposo);  
12...) 605 (sequestro di persona)».**1.276**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:*

«12...) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

**1.277**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:*

«12...) 575 (omicidio)».



**1.284**

BALBONI

*Al comma 2, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:*

«12...) articolo 575».

---

**1.285**

BUCCICO, VALENTINO

*Al comma 2, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:*

«12...) articolo 575 aggravato dall'articolo 577, n. 1, 3 e 4».

---

**1.286**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:*

«12...) 589 (omicidio colposo)».

---

**1.287**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12...) 605 (sequestro di persona)».

---

**1.288**

BUCCICO, VALENTINO

*Al comma 2, al n. 12), aggiungere le seguenti parole:*

«12..., fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'ultimo comma».

---

**1.294 (testo 2)**

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:*

«23...) 624 (furto)».  
23...) 624-bis (furto in abitazione e con strappo);  
23...) 628 (rapina);  
23...) 629 (estorsione);  
24...) 640 (truffa);  
24...) 648 (ricettazione)».

---

**1.289**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:*

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

---

**1.293**

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO, BALBONI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), 628 (rapina) e 640 (truffa) se la vittima è maggiore degli anni sessantanove».

---

**1.290**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis) 628 (rapina)».

---

**1.291**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:*

«23-bis) 628 (rapina)».

---

**1.292**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:*

«23-bis) 629 (estorsione)».

---

**1.295**

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis) 629 (estorsione)».

---

**1.296**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:*

24-bis) 640 (truffa)».

---

**1.298**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:*

24-bis) 648 (ricettazione)».

---

**1.297**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:*

24-bis) 644 (usura)».

---

**1.299**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25), inserire il seguente:*

«25-bis) alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 305».

---

**1.300**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:*

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

---

**1.301**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) per i reati di cui all'articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità».

---

**1.305**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) per i reati di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

*b-ter*) per i reati di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatori a l'autorizzazione da parte delle competenti autorità».

---

**1.306 (testo 2)**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b...*) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile;

*b-...*) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-*ter* del codice penale;

*b-bis*) per i delitti riguardanti l'illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d'autore, di cui all'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni».

---

**1.302**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

---

**1.303**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) per il delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile».

---

**1.304**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

---

**1.307**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

---

**1.308**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

---

**1.310**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

---

**1.313**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

---

**1.314**

CASTELLI, FORMISANO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

---

**1.316**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo la lettera b) del comma 2, aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per il reato previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

---

**1.317**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo la lettera b) del comma 2, aggiungere la seguente:*

«b-bis) per il reato previsto dall'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali)».

---

**1.318**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) per i delitti riguardanti l'illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d'autore, di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni».

---

**1.315**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo la lettera b) del comma 2, aggiungere la seguente:*

«c) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

---

**1.319**

CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, al beneficiario sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

---



**1.320**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, al beneficiario sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

---

**1.321**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che la parte civile costituitasi nel corso del processo sia stata risarcita per l'intero danno subito».

---

**1.322**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno un terzo della pena detentiva».

---

**1.323**

CASTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».*

---

**1.325**

CASTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».*

---

**1.324**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro dieci anni».*

---

**1.327**

CASTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**1.380**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sette anni».*

---

**1.326**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e 3 mesi».*

---

**1.328**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e 2 mesi».*

---

**1.329**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».*

---

**1.330**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e un mese».*

---

**1.331**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».*

---

**1.332**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».*

---

**1.333**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».*

---

**1.334**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».*

---

**1.335**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».*

---

**1.337**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».*

---

**1.338**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».*

---

**1.339**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».*

---

**1.340**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».*

---

**1.341**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».*

---

**1.342**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

**1.343**

CASTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

**1.344**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quindici mesi».*

---

**1.345**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**1.346**

CASTELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**1.347**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**1.348**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».*

---

**1.349**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.350**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».*

---

**1.351**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».*

---

**1.352**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».*

---

**1.353**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».*

---

**1.354**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».*

---

**1.355**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**1.356**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».*

---

**1.357**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».*

---

**1.358**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».*

---

**1.359**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».*

---

**1.360**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.361**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».*

---

**1.362**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».*

---

**1.363**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».*

---

**1.364**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «10 mesi».*

---



**1.365**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «12 mesi».*

---

**1.366**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «13 mesi».*

---

**1.367**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «15 mesi».*

---

**1.368**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «16 mesi».*

---

**1.369**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «17 mesi».*

---

**1.370**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «18 mesi».*

---

**1.371**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «19 mesi».*

---

**1.372**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «20 mesi».*

---

**1.373**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «21 mesi».*

---

**1.374**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «22 mesi».*

---

**1.375**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».*

---

**1.376**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «6 mesi».*

---

**1.377**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».*

---

**1.378**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».*

---

**1.379**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».*

---

**1.381**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.382**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».*

---

**1.383**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».*

---

**1.384**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».*

---

**1.385**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».*

---

**1.386**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».*

---

**1.387**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».*

---

**1.388**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».*

---

**1.389**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».*

---

**1.390**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».*

---

**1.391**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».*

---

**1.392**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».*

---

**1.393**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».*

---

**1.394**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».*

---

**1.395**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».*

---

**1.396**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».*

---

**1.397**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».*

---

**1.0.1**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2.**

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell'indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.0.2

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2.

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d'indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.3**

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 2.**

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d'indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.5**

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:***«Art. 2.**

1. Il Ministro della giustizia individua, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2007, un programma di interventi urgenti in materia di edilizia carceraria, che possono essere realizzati già a partire dal 2007, con le necessarie coperture finanziarie».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 28 luglio 2006

**24<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(881) Deputato BUEMI ed altri. – Concessione di indulto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la concessione dell'indulto nella misura non superiore a tre anni, per le pene detentive, e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive, per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, con l'esclusione di una serie di reati ivi espressamente indicati. Per quanto di competenza, osserva che il disegno di legge non è accompagnato da relazione tecnica, peraltro come per i passati provvedimenti di indulto, che non sono stati oggetto di quantificazione dal punto di vista degli effetti finanziari. Gli effetti in questione consistono, da un lato, nelle minori entrate per il bilancio dello stato derivanti dall'indulto per le pene pecuniarie (in quanto versate al capitolo 2301 dello stato di previsione dell'entrata), dall'altro nei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della popolazione carceraria. Al riguardo, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione bilancio presso la Camera dei deputati, il Rappresentante del Governo ha affermato che la limitazione dell'indulto alle sole pene pecuniarie fino a 10.000 euro determina effetti di non rilevante entità sul piano delle minori entrate, peraltro non quantificabili, in ragione della natura promiscua del capitolo di entrata 2301, al quale affluisce il complesso delle multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle auto-



rità giudiziarie e amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria, e dal quale risulterebbe quindi difficile scorporare la parte relativa alle pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro. Il Rappresentante del Governo ha altresì precisato che le minori entrate sarebbero comunque adeguatamente compensate dai risparmi derivanti dalla diminuzione della popolazione carceraria, la quale interesserebbe ragionevolmente circa 12.000 persone: sebbene taluni costi fissi di gestione delle strutture carcerarie possano beneficiare di una riduzione solo parziale, il venir meno del costo giornaliero per i pasti pro capite, pari a 3 euro, consentirebbe di stimare un risparmio di 12.960.000 euro, su base annua. Sulla base di tali precisazioni, occorre dunque acquisire conferma della validità delle quantificazioni indicate e della conseguente idoneità dei suddetti risparmi di spesa a compensare effettivamente le minori entrate derivanti dal provvedimento.

Il senatore FERRARA (*FI*) chiede chiarimenti sulla natura del capitolo di entrata 2301, specie in merito all'eventualità che lo stesso sia finalizzato, in tutto o in parte, alla copertura di spese sulla base della legislazione vigente.

Dopo un intervento del presidente MORANDO, volto a chiarire che il suddetto capitolo 2301 ha natura generale di capitolo d'entrata e non è preordinato alla copertura di spese particolari, prende la parola il sottosegretario CASULA, il quale conferma l'assenza di effetti finanziari rilevanti connessi alle disposizioni del provvedimento. Richiamando quanto già precisato presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulla base delle informazioni fornite dal competente Ministero della giustizia, ribadisce che le minori entrate connesse all'indulto delle pene pecuniarie fino a 10.000 euro hanno entità trascurabile, peraltro non quantificabile per la natura promiscua delle somme che affluiscono sul capitolo 2301. Viceversa, i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della popolazione carceraria, stimati come già ricordato in 12.960.000 euro su base annua, sono in ogni caso sufficienti a compensare adeguatamente i suddetti minori introiti. Precisa, infine, che tali indicazioni del Ministero della giustizia sono state puntualmente riscontrate dalla Ragioneria generale dello Stato, per cui esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) ritiene condivisibili le argomentazioni del sottosegretario Casula, osservando che anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati non ha riscontrato problemi di carattere finanziario sul provvedimento all'esame.

Il senatore VEGAS (*FI*) evidenzia che, dal punto di vista contabile, non appare corretta l'argomentazione secondo cui le minori entrate derivanti dal provvedimento (ancorché di entità trascurabile) potrebbero essere coperte con i risparmi di spesa associati alla riduzione della popolazione

carceraria. Infatti, mentre le entrate di cui si prevede la riduzione derivano dalle sanzioni previste dalla legislazione vigente, la riduzione del numero dei detenuti a cui sono associati i suddetti risparmi non dipende evidentemente da norme di legge, ma è anzi variabile in quanto legata a fattori contingenti quali il numero dei reati e delle condanne passate in giudicato. Pertanto, i risparmi di spesa derivanti da una simile circostanza non potrebbero essere utilizzati come forma di copertura finanziaria, ai sensi delle vigenti norme contabili.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) osserva che i risparmi di spesa evidenziati dal relatore e dal rappresentante del Governo non configurano una copertura finanziaria in senso formale, ma semplicemente una compensazione di tipo sostanziale di minori entrate, peraltro di ammontare assai trascurabile. Rileva, inoltre, che, a seguito della riduzione del numero dei detenuti, non verrebbe soltanto meno il costo dei pasti ma anche una serie di altri oneri direttamente legati alla popolazione carceraria, quali il vestiario, le cure sanitarie e altro, per cui i risparmi di spesa stimati dal Governo appaiono certamente inferiori alla realtà. D'altra parte, per quanto concerne le minori entrate legate al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie oggetto dell'indulto, si tratta di somme che spesso non vengono concretamente riscosse dallo Stato, sia perché il loro versamento è sospeso fino all'emissione della sentenza definitiva di condanna, i cui tempi sono molto lunghi, sia in quanto molti dei soggetti condannati non sono economicamente in grado di pagare le sanzioni comminate. Ritiene quindi che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento in esame non presenti profili problematici, ma anzi possa avere effetti positivi, contribuendo a risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri e ad alleviare la condizione di sofferenza di molti reclusi.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) condivide le affermazioni del senatore Legnini, osservando che gli effetti finanziari del provvedimento, ove presenti, sono comunque di trascurabile entità.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*) si associa anch'egli alle considerazioni dei senatori Legnini e Morgando, pur osservando che il Ministero della giustizia avrebbe dovuto fornire maggiori dettagli sull'effettivo ammontare dei minori introiti derivanti dalle sanzioni oggetto di indulto.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), *relatore*, ritiene anch'egli che gli effetti finanziari associati al provvedimento in esame siano estremamente trascurabili, in quanto le minori entrate legate al mancato pagamento delle pene pecuniarie hanno entità modesta e comunque assai inferiore ai risparmi di spesa sostanziali connessi alla riduzione della popolazione carceraria. Ovviamente, questi ultimi non possono configurare una copertura in senso formale, ma in via di fatto rafforzano comunque gli aspetti di neutralità finanziaria del disegno di legge in esame, tenuto anche conto che tali risparmi appaiono ragionevolmente sottostimati, sia in quanto si

è tenuto conto solo del costo relativo al vitto dei detenuti, sia in quanto, secondo taluni osservatori, il numero dei soggetti interessati potrebbe essere più elevato di 12.000 indicati dal Ministero competente. Propone, pertanto, di rendere un parere di nulla osta sul testo in esame.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Sabato 29 luglio 2006, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare sulle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Sabato 29 luglio 2006, ore 8,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee sulle linee programmatiche del suo Dicastero.